

URBAN VISION S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Parte Generale

Versione	Data di approvazione CdA
01	16 maggio 2016

SOMMARIO

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	3
1.1	La responsabilità amministrativa degli enti	3
1.2	I Reati Presupposto	4
1.3	Le sanzioni comminate	10
1.4	Esimente della responsabilità amministrativa	11
2.	IL MODELLO 231 DI URBAN VISION S.R.L.....	13
2.1	Urban Vision S.r.l.: cenni storici.....	13
2.2	Urban Vision: attività mercato e clientela.....	13
2.3	Obiettivi del Modello 231	14
2.4	Struttura del Modello 231	15
2.5	Destinatari.....	15
2.6	Metodologia per lo sviluppo del Modello 231	16
2.7	Aree Sensibili.....	16
3.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
3.1	Disciplina contenuta nel Decreto 231	18
3.2	Cause di cessazione e sospensione e durata	19
3.3	Collocazione organizzativa	21
3.4	Reporting	21
3.5	Budget	23
4.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	24
4.1	La disciplina	24
4.2	Principi generali relativi alle sanzioni	25
4.3	Sanzioni nei confronti del personale dipendente	25
4.3.1	Rimprovero verbale	26
4.3.2	Rimprovero scritto.....	26
4.3.3	Multa e Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione	26
4.3.4	Licenziamento.....	26
4.3.5	Procedimento per l'accertamento dell'infrazione e la comminazione della sanzione ..	26
4.4	Sanzioni nei confronti dei dirigenti	27
4.5	Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci	28
4.6	Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni	28
5.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231.....	29
6.	PIANO DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE.....	30

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa degli enti

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “**Decreto 231**”) - emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 - ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in ottemperanza ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito.

Con il Decreto 231 è stata introdotta la responsabilità amministrativa in capo agli enti (quali società commerciali, di capitali e di persone, associazioni, anche prive di personalità giuridica) per alcuni reati espressamente indicati (“**Reati Presupposto**”), commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti, da parte di:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (cd. “soggetti apicali”, quali ad esempio, amministratori e direttori generali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. “soggetti sottoposti”, quali, ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Nonostante tale forma di responsabilità sia definita dal Decreto 231 come “amministrativa”, essa presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali deriva, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, al fine di coinvolgere nella sanzione dei Reati Presupposto anche gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione. Per questi motivi il Decreto 231 richiede anche l'accertamento della c.d. “colpa di organizzazione” dell'ente, da intendersi quale mancata predisposizione di misure adeguate volte a prevenire la commissione dei Reati Presupposto. Il Decreto 231 infatti prevede che, là dove l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “**Mog**” o il “**Modello 231**”), questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

La responsabilità amministrativa sorge in capo all'ente anche nel caso in cui il Reato Presupposto sia stato commesso all'estero.

In base a quanto previsto dall'art. 6, comma 3°, del Decreto 231, i Modelli 231 possono (non devono) essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il presente Modello 231 è stato redatto ispirandosi ai principi contenuti nelle Linee Guida emanate da Confindustria, opportunamente applicati alla specifica realtà aziendale della Società.

1.2 I Reati Presupposto

I Reati Presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente richiamati dal Decreto 231 sono:

1. *Reati contro la Pubblica Amministrazione* (artt. 24 e 25, Decreto 231):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee o di Stati Esteri (322 *bis* c.p.).

2. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati* (art. 24-*bis*, Decreto 231):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo

- Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).

3. *Delitti di criminalità organizzata* (art. 24-*ter*, Decreto 231):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3 bis, del D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* (art. 25-*bis*, Decreto 231):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno

o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. *Delitti contro l'industria e il commercio* (art. 25-bis.1, Decreto 231):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6. *Reati societari* (art. 25-ter, Decreto 231):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi di amministratore di società quotate o sottoposte a vigilanza bancaria (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

7. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* (art. 25-

quater, Decreto 231):

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqües* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

8. *Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 583 bis c.p. (art. 25-quater.1, Decreto 231).*

9. *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinqües, Decreto 231):*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies, c.p.).

10. *Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, Decreto 231):*

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

11. *Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, Decreto 231):*

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

12. *Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio* (art. 25-*octies*, Decreto 231):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*1).

13. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art. 25-*nonies*, Decreto 231):

- Immissioni su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*) Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171- *ter*, Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/41).

14. *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 377 bis c.p.* (art. 25-*decies*, Decreto 231).

15. *Reati ambientali* (art. 25-*undecies*, Decreto 231):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater, c.p.);
- Inquinamento o disastro ambientale colposo (art. 452-quinques, c.p.);
- Delitti associativi aggravati ambientali (art. 452-*ocities*, c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*, c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D.lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, comma 5, T.U.A.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, comma 3, T.U.A.);
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, comma 11, T.U.A.);
- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13, T.U.A.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, T.U.A.);
- Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, T.U.A.);
- Miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, T.U.A.);
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, T.U.A.);
- Inquinamento di suolo tale da richiedere interventi di bonifica (art. 257 comma 1 e 2, T.U.A.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, T.U.A.);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, T.U.A.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, T.U.A.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, T.U.A.);
- Inadempienze nell'uso del SISTRI (art. 260 *bis* T.U.A.);

- Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, T.U.A.);
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4 della Legge 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati di specie protette CITES (art. 3-bis della Legge 150/1992);
- Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono elencate in tabella A legge 93/549/CE (art. 3 comma 6 della Legge 549/1993);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 del D.lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 del D.lgs. 202/2007).

16. *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998 (art. 25-duodecies, Decreto 231).*

17. *Reati c.d. "transnazionali" (artt. 3 e 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146):*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, 5, d.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.3 Le sanzioni comminate

Il sistema sanzionatorio descritto dal Decreto 231 prevede che, a seconda del Reato Presupposto commesso, all'ente venga applicata una sanzione che può essere:

- di natura pecuniaria, quantificata per quote (sempre applicata);
- di natura interdittiva (applicabile solo ai Reati Presupposto per i quali sono espressamente previste e nel caso in cui il reato sia reiterato o abbia procurato un rilevante profitto) quali:
 - o l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza.

Si precisa che là dove ricorrano i presupposti per l'interruzione dell'attività, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività medesima da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, nel caso in cui, alternativamente:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; o
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.4 Esimente della responsabilità amministrativa

In caso di commissione di un Reato Presupposto da parte di un soggetto apicale sussiste una presunzione di responsabilità in capo all'ente dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e quindi la volontà dell'ente stesso.

Tuttavia, il Decreto 231 consente all'ente di superare tale presunzione e andare esente da responsabilità. A tal fine, in base a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto 231, l'ente dovrà dimostrare che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento sull'efficacia e l'osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo di vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo di Vigilanza") dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone che hanno commesso il Reato Presupposto hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello 231;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto (di cui alla precedente lett. b)).

L'adozione del Modello 231 è condizione necessaria ma non sufficiente affinché l'ente possa sottrarsi dalla responsabilità amministrativa, essendo a tal fine essenziale che detto Modello sia idoneo alla prevenzione dei Reati Presupposto e efficacemente attuato.

Ai fini dell'efficacia del Mog per la prevenzione della commissione dei Reati Presupposto, si richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Affinché possa esser considerato idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto, il Modello 231 deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono esser commessi i Reati Presupposto (c.d. *risk assessment*);
- prevedere specifici protocolli (di seguito “Protocolli” o “Procedure”) volti a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie più idonee a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- prevedere flussi informativi obbligatori verso l’Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Mog.

Nel caso in cui il Reato Presupposto sia stato commesso da uno dei soggetti sottoposti, l’art. 7 del Decreto 231 stabilisce che l’ente è responsabile se la loro commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, realizzandosi in tal caso un’inversione dell’onere della prova in capo al PM. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. IL MODELLO 231 DI URBAN VISION S.R.L.

2.1 Urban Vision S.r.l.: cenni storici

Urban Vision S.r.l. (di seguito “**Urban Vision**” o la “**Società**”), è stata costituita in data 10.11.2004 ed ha sede legale in Milano.

Urban Vision è una società attiva nel settore della comunicazione di impresa e, in particolare, nel campo delle maxi affissioni *outdoor* di teli pubblicitari e/o di schermi TV a Led, nonché dell’attività di spettacolarizzazione delle esposizioni pubblicitarie, con effetti speciali, tridimensionali, display lcd, bassorilievi, motion e applicazioni Bluetooth. A partire dall’ottobre del 2009, il capitale della Società è stato interamente acquistato dalla Holding ADV S.r.l., la quale ha conferito ad Urban Vision il ramo affissioni (di seguito anche “Outdoor”). A partire dalla data dell’acquisizione e della successiva integrazione operativa delle due imprese, tutti i rapporti commerciali con la clientela sono stati in capo alla Holding, mentre la parte dell’attività tecnico-produttiva è stata svolta, per quanto attiene il ramo Outdoor, da Urban Vision.

Nel corso del 2014, nell’ambito di una complessa operazione di riorganizzazione societaria avviata nel 2012 la Urban Vision, con una operazione di fusione inversa, ha incorporato la controllante Holding ADV S.r.l.

2.2 Urban Vision: attività mercato e clientela

Come già indicato, la principale e più affermata attività della Società è costituita dalla intermediazione di spazi di affissione pubblicitaria, realizzati per lo più (ma non esclusivamente) su grandi pannellature apposte sui ponteggi eretti per il restauro delle facciate e per lavori edili degli edifici dei principali centri urbani italiani. Le cosiddette maxi-affissioni rappresentano una novità relativamente recente nell’ambito della pubblicità stradale e da esterni in genere. Esse iniziano, a Milano, poi a Roma, già attorno alla metà degli anni ’90 del secolo scorso, traendo origine dall’incontro ideale tra ben noti modelli di affissione “a tutta parete”, da decenni esistenti all’estero (tipicamente, nel mondo anglosassone), e l’esigenza di rispetto del decoro urbano, in caso di lavori edilizi, che ha visto l’introduzione, nei centri storici, di ampie pannellature riproducenti l’aspetto delle facciate degli edifici ponteggiati.

L’idea imprenditoriale sottostante le maxi-affissioni è che sia possibile sfruttare tali pannellature per trasmettere un messaggio pubblicitario connotato da un elevato standard estetico, che possa, per tale ragione, essere accettato dalle autorità locali e gradito alla comunità degli abitanti del centro urbano. Inoltre, per le imprese edilizie che svolgono i lavori di restauro e/o di costruzione di detti stabili o per la proprietà degli stessi, le maxi affissioni rappresentano una fonte di entrate, oltre ad assolvere funzione di schermare visivamente le attività lavorative condotte sui ponteggi.

Per tale ragione, la Società ha, fra i propri referenti, diversi enti pubblici e soggetti privati, proprietari di immobili di prestigio o di importanza storico-artistica, che si rendono disponibili alla concessione di spazi pubblicitari sulle facciate degli stabili.

Date le peculiari caratteristiche, le maxi affissioni sono per lo più, ancorché non esclusivamente, sfruttate quale veicolo promo-pubblicitario, da grandi imprese e da enti pubblici.

La realizzazione delle maxi affissioni e la mediazione della relativa superficie pubblicitaria non è soggetta a particolari vincoli, atteso che le concessioni sono di natura temporanea, legate alla durata dei cantieri sui ponteggi dei quali vengono erette le pannellature. Il soggetto che concede lo spazio dedicato all'affissione è, a seconda dei casi, l'impresa che realizza i lavori edilizi, oppure quella che mette a disposizione i ponteggi, o, ancora, la proprietà, privata o pubblica, degli edifici. Ovviamente, sono possibili casi nei quali occorra raggiungere accordi con tutti i soggetti testé menzionati.

Il procedimento amministrativo di autorizzazione è correlato a quello della effettuazione delle opere edilizie connesse, salva, ovviamente, la necessità, in molti casi, di acquisire il benestare di tutti gli enti e soggetti cui spetta disciplinare l'arredo urbano (ad esempio, le Sovrintendenze, etc.).

Sul versante della commercializzazione, la Società si avvale di un'ampia rete di referenti, costituiti da professionisti, agenzie (c.d. media center), ditte operanti nell'edilizia, etc., oltre che del contatto diretto con la clientela già in portafoglio e quella potenzialmente acquisibile.

In data 26 gennaio 2015, la Società ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001 sul Sistema di Gestione della Qualità, a testimonianza di come l'attenzione per la qualità sia una caratteristica fondamentale per tutta l'organizzazione aziendale di Urban Vision.

2.3 Obiettivi del Modello 231

Urban Vision, tenuto conto, anche, dei rapporti che intrattiene con la Pubblica Amministrazione, considera essenziale, al fine di tutelare la propria immagine e il lavoro dei propri dipendenti, garantire che la conduzione degli affari aziendali avvenga sempre in condizioni di correttezza e trasparenza. Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta in data 16 maggio 2016, ha deciso di dotare la Società del presente Modello 231, nella convinzione che esso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i suoi destinatari, affinché, nell'espletamento delle proprie attività, assumano comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Il presente Modello 231, infatti, è volto a predisporre un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, Procedure operative e attività di controllo tali da garantire il diligente e trasparente svolgimento delle attività della Società, e prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Più in particolare, l'adozione del Modello 231 si pone come obiettivi:

- informare tutti i destinatari del Modello 231 che la Società condanna condotte contrarie a norme di legge, regolamento, o norme interne, e in violazione dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività;
- informare i destinatari delle gravi sanzioni cui Urban Vision può andare incontro nel caso di commissione da parte loro dei Reati Presupposto;
- assicurare la prevenzione della commissione degli illeciti, tramite: *i)* il costante monitoraggio su tutte le aree a rischio; *ii)* la formazione del personale alla corretta realizzazione delle loro mansioni; *iii)* l'istituzione di un sistema sanzionatorio nei casi di violazione del Modello 231.

2.4 Struttura del Modello 231

Il Modello 231 di Urban Vision si compone di:

- una **Parte Generale**, che contiene:
 - o l'illustrazione del Decreto 231;
 - o l'individuazione della funzione ed i principi del Modello 231;
 - o obiettivi e finalità perseguiti;
 - o destinatari del Modello 231;
 - o le regole inerenti all'Organismo di Vigilanza;
 - o il sistema sanzionatorio applicabile ai vari destinatari, in caso di violazione del Modello 231, che individui i tipi di sanzione e le modalità della relativa applicazione;
 - o i flussi informativi;
 - o il piano di formazione e diffusione del Modello 231 a tutti i soggetti tenuti a rispettarne i precetti;
- una **Parte Speciale**, che riporta per ciascuna categoria di Reati Presupposto ritenuta rilevante:
 - o la descrizione delle rispettive fattispecie di reato per cui si è identificato un potenziale rischi di commissione;
 - o indicazione dei processi aziendali sensibili in cui è più alto il rischio di commissione dei Reati Presupposto;
 - o i protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato;
 - o i principi comportamentali da rispettare;
- il **Codice Etico**, che individua i principi generali e le regole di comportamento cui Urban Vision riconosce valore etico positivo e indirizza l'agire dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella Società al fine di garantire la virtuosità dell'attività.

2.5 Destinatari

Sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Modello 231 (di seguito, i "**Destinatari**"):

- Amministratori e Sindaci di Urban Vision;
- tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società;
- i dirigenti della Società;
- i dipendenti (legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato);
- i collaboratori esterni sottoposti alla direzione o vigilanza del *management* di Urban Vision.

2.6 Metodologia per lo sviluppo del Modello 231

Urban Vision, al fine di sviluppare un Modello 231 che possa dirsi idoneo alla prevenzione dei Reati Presupposto, ha proceduto come segue:

- raccolta di tutta la documentazione necessaria;
- ogni attività svolta dalla Società è stata sottoposta ad un'attenta analisi volta a verificare le modalità concrete con cui viene condotta e il riparto di competenze;
- identificazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi Reati Presupposto (“**Aree Sensibili**”) e relativa mappatura con esemplificazione delle possibili modalità di integrazione dell'illecito nonché dei soggetti potenzialmente agenti;
- valutazione del rischio concreto di commissione di uno dei Reati Presupposto;
- redazione delle Procedure volte a ridurre il rischio di commissione dei Reati Presupposto in determinate Aree Sensibili;
- approvazione del Modello 231, parte generale e speciale, con contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza.

L'espletamento di tale attività ha necessitato il coinvolgimento di soggetti apicali, tra cui gli amministratori e i manager che godono di autonomia decisionale e di gestione nell'ambito delle attività loro affidate.

In particolare, l'attività di autovalutazione, condotta ai fini della mappatura delle attività sensibili e dei controlli posti a presidio dei rischi rilevanti, è stata realizzata attraverso interviste ai soggetti apicali della Urban Vision.

Detta attività dovrà essere nuovamente posta in essere dalla Società ogni volta che si presentino dei cambiamenti di natura organizzativa e di natura normativa tali da richiedere una modifica del presente Modello 231.

2.7 Aree Sensibili

In base a quanto previsto espressamente dall'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 (ossia che il Modello 231 deve individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i Reati Presupposto) la Società ha provveduto a condurre un'analisi delle attività aziendali e delle relative strutture organizzative, al fine di individuare le Aree Sensibili in cui più alto è il rischio di commissione di Reati Presupposto. Si è inoltre proceduto ad esemplificare le possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento potrebbero potenzialmente presentarsi le condizioni favorevoli alla commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi “strumentali”).

Tenendo in considerazione l'attività esercitata, la Urban Vision risulta esposta alla commissione dei seguenti Reati Presupposto: artt. 24, 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24 *bis* (delitti informatici e trattamento illecito dei dati), 25 *ter* (reati societari), 25 *septies* (omicidio colposo e lesione colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 25 *octies* (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita), 25 *novies* (reati in materia di violazione del diritto di autore), 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), e 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto 231.

Per quanto concerne il rischio di commissione degli altri Reati Presupposto è stato ritenuto

remoto ed in ogni caso coperto dai principi e dalle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società, il quale è vincolante per i Destinatari.

Al fine di individuare le Aree Sensibili, si è proceduto ad una serie di interviste con i Responsabili di Funzione, i quali risultano dotati di un'ampia e approfondita conoscenza dei vari settori dell'attività aziendale.

Al termine di queste attività si è provveduto a redigere una c.d. Matrice delle Aree Sensibili, ovvero un documento che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei Reati Presupposto.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Disciplina contenuta nel Decreto 231

Il Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi previsti se l'organo dirigente ha, fra l'altro, *“affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”*.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali”, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, co. IV, ribadisce che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, anche una sua verifica periodica, da parte dell'organismo a ciò deputato. Pertanto, le attività che l'Organismo sarà chiamato ad assolvere potranno così essere riassunte:

- a) verifica e vigilanza sul Modello:
 - i. verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - ii. verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - iii. a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi follow-up;
- b) aggiornamento del Modello:
 - i. proporre al Consiglio di Amministrazione, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello tali da renderlo non più adeguato;
- c) informazione e formazione sul Modello:
 - i. monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
 - ii. monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - iii. riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- d) gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:
 - i. esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
 - ii. informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

- iii. segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- iv. in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati all'OdV sono riconosciuti tutti i più ampi poteri.

I caratteri che l'organismo di vigilanza deve possedere al fine di poter efficacemente svolgere le attività sopra descritte, possono così identificarsi:

- autonomia ed indipendenza: l'Organismo deve essere posizionato all'interno dell'organizzazione aziendale in una posizione gerarchica più elevata possibile, accompagnata, inoltre, dalla non attribuzione di compiti operativi di politica aziendale che ne potrebbero minare l'obiettività di giudizio;
- professionalità: i membri dell'organismo devono possedere un bagaglio di conoscenze specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva, consulenziale e legale;
- continuità di azione: attraverso la creazione di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello, priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. A tali fini l'organismo è provvisto di un budget idoneo nonché di adeguate risorse;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Revisore.

La Urban Vision ha ritenuto di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, composto da un professionista esterno il cui Regolamento è allegato al presente Modello.

3.2 Cause di cessazione e sospensione e durata

All'atto della nomina, e periodicamente, il membro unico dell'OdV dovrà attestare l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- intrattenere od avere intrattenuto relazioni economiche nell'anno in corso e nel precedente, con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, fermo restando che, in caso di Organismo ad hoc in composizione collegiale, alcuni membri potranno essere soggetti interni alla Società (e pertanto legati alla Società anche da rapporti di lavoro subordinato);
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di quote di controllo o comunque di entità tale da consentire l'esercizio di una influenza notevole sulla Società;
- essere stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- essere amministratore esecutivo o comunque titolare di deleghe di potere che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- essere interdetto, inabilitato o fallito;

- essere sottoposto a procedimento penale per uno dei Reati Presupposto indicati nel Decreto 231;
- aver richiesto ed acconsentito all'applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei Reati Presupposto indicati nel Decreto 231;
- essere stato condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.: *i)* per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico; *ii)* per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale; *iii)* per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; *iv)* ed, in ogni caso, per avere commesso uno dei Reati Presupposto contemplati dal Decreto 231;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'OdV, dal momento in cui ad un componente sia notificato l'inizio di azione penale ai sensi degli artt. 405 e 415 *bis* c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p.; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

Nel caso in cui le funzioni di vigilanza sul Modello siano assegnate ad un Organismo ad hoc, il/i componente/i dell'OdV, salvo diversa specifica determinazione sulla durata all'atto della nomina, resta/restano in carica per tre anni ed è/sono in ogni caso rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, delibera il compenso spettante a ciascuno dei componenti dell'OdV per l'intera durata del suo mandato. Ad esso/i compete altresì il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni.

Oltre che per decorso del termine, il/i membro/i dell'ODV cessano dalla carica per rinuncia, decadenza, morte o revoca:

- Rinuncia: può essere esercitata in qualunque momento, e deve esser comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo.
- Decadenza: interviene quando, durante il mandato, il membro dell'ODV perda uno dei requisiti di eleggibilità. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, a seguito degli accertamenti che ritiene necessario espletare, sentito l'interessato e gli eventuali altri membri dell'ODV, può stabilire un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso detto termine senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente e provvedere alla sua sostituzione. Il/i membro/i dell'ODV sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, sotto la propria responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza.
- Revoca: deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, solo là dove sussista una giusta causa, e sentito il parere dell'Organo di Controllo. A titolo meramente esemplificativo si considerano giuste cause di revoca: *i)* inadempienze reiterate ai propri compiti, o inattività ingiustificata; *ii)* l'irrogazione alla Società di sanzioni interdittive, a causa di omissioni del o dei componenti; *iii)* l'omessa segnalazione di violazioni del Modello 231 e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche.

Nel caso in cui intervenga una delle summenzionate cause di cessazione per un membro dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla nomina del nuovo membro.

Nel caso in cui la causa di cessazione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro più anziano. Il Consiglio di Amministrazione provvede nel frattempo e senza indugio alla nomina del nuovo membro dell'ODV, successivamente alla quale l'Organismo medesimo provvede alla nomina del nuovo Presidente.

La sospensione dalla carica può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e l'Organo di Controllo, nel caso in cui un membro dell'ODV abbia riportato:

- una condanna per un reato diverso da quelli per i quali è prevista la revoca;
- l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In tali casi, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentiti l'Organo di Controllo e gli altri membri OdV, provvederà alla nomina di un componente *ad interim*; nel caso in cui siano sospesi tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un OdV *ad interim*.

Nel caso in cui le funzioni di Organismo di Vigilanza siano attribuite all'organo di controllo, il venir meno della carica di sindaco, comporta la perdita automatica anche dell'incarico di vigilanza sul Modello.

3.3 Collocazione organizzativa

L'Organismo di Vigilanza è una funzione di staff al Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire il requisito dell'indipendenza, l'OdV ha obblighi informativi, oltre che verso gli amministratori, anche verso l'Organo di controllo e l'Assemblea dei Soci.

3.4 Reporting

L'Organismo avendo il compito di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovrà sempre essere informato della commissione dei reati concretanti la responsabilità dell'ente e ad esso l'Organismo dovrà in ogni caso riferire in ipotesi di constatazione di gravi irregolarità nella gestione aziendale, affinché ponga in essere le iniziative previste dalla legge.

Resta ora da approfondire il significato concreto della previsione contenuta nella lettera d) del comma II dell'art. 6, in tema di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo.

L'obbligo di informazione all'organismo sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. La violazione di tale obbligo comporterà l'applicazione delle Sanzioni Disciplinari.

Nella specie, le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo mirano a migliorare la sua attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporre attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, sull'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità stabilire in quali casi attivarsi.

Le segnalazioni potranno essere fatte in forma scritta via e-mail e/o orale direttamente all'Organismo di Vigilanza e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà nella massima riservatezza, in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi ritorsione, discriminazione, penalizzazione, assicurando, altresì la segretezza dell'identità del segnalante (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge).

La Società ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro delle segnalazioni istituendo una apposita casella di posta elettronica – OdV@urbanvision.it. Le segnalazioni, inoltre, possono essere inoltrate anche per posta, anche in forma anonima, all'indirizzo della Società.

È fatto salvo, in ogni caso, il sistema di segnalazione di sospette violazioni del Codice Etico.

Quanto all'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari, l'OdV:

- in ogni momento, in presenza di particolari necessità o in caso di urgenza, relaziona al Consiglio di Amministrazione, che quale assume le determinazioni più opportune;
- relaziona per iscritto, su base almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;

- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere verbalizzati e le copie (se del caso anche dei verbali del CdA limitatamente al relativo punto all'ordine del giorno) devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza può relazionarsi al CdA, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione in qualunque momento lo ritenga opportuno. Nei casi di incontro viene sempre redatto un verbale.

3.5 Budget

L'Organismo di Vigilanza deve esser dotato di un budget di spesa adeguato ad assicurargli la piena ed autonoma operatività nell'espletamento delle proprie funzioni.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente - a partire dall'atto di nomina - a fornire un fondo adeguato sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Organismo di Vigilanza.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza sulle spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - nei limiti delle sue deleghe - o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Delle suddette spese, l'OdV fornirà apposita rendicontazione.

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

4.1 La disciplina

Come anticipato, il Decreto 231 (art. 6, commi 2, lett. e) e co. 4, lett. b)), prevede che il Modello 231, affinché possa dispiegare la sua efficacia esimente, debba predisporre un sistema disciplinare (di seguito “**Sistema Sanzionatorio**”) idoneo a sanzionare le violazioni del Modello 231 stesso.

In base all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, il Sistema Sanzionatorio, per essere considerato idoneo, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Specificità: deve sanzionare la violazione di ogni precetto contenuto dal Modello 231, a prescindere dalla commissione di uno dei Reati Presupposto.
- Autonomia: anche nel caso in cui sia stato commesso uno dei Reati Presupposto, la sanzione andrà applicata a prescindere dall’instaurazione del giudizio penale e dall’andamento del medesimo.
- Compatibilità: il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione e la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società.
- Idoneità: dev’essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.
- Effettività: deve essere strutturato in modo che alla infrazione del Modello 231 consegua l’applicazione di una adeguata sanzione.
- Proporzionalità: la sanzione deve essere proporzionata a due criteri: *i)* la gravità della violazione rilevata; *ii)* il tipo di rapporto intercorrente tra la Società e il prestatore (lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, lavoro dirigenziale) tenendo conto della disciplina legislativa e contrattuale.
- Conoscibilità: deve essere adeguatamente divulgato tra i Destinatari.

In base a quanto appena detto, il presente Modello 231 di Urban Vision prevede un Sistema Sanzionatorio applicabile in caso di violazioni delle Procedure e delle disposizioni in esso contenute, nonché dei principi sanciti nel Codice Etico. Obiettivo del Sistema Sanzionatorio è quello di prevenire la commissione dei Reati Presupposto e dissuadere i Destinatari dal commettere infrazioni al Modello 231, nella convinzione che tali comportamenti possano compromettere il legame di fiducia intercorrente tra la Società e Destinatari stessi.

In ogni caso, il Sistema Sanzionatorio dovrà garantire che le sanzioni in esso contenute siano conformi a leggi e regolamenti, nonché rispettose di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal “CCNL Commercio, distribuzione e Servizi” e garantisce altresì - sul piano procedurale - l’applicazione dell’art. 7 della l. n. 300, 30.05.1970 (Statuto dei lavoratori) ai fini della contestazione dell’illecito e dell’irrogazione della relativa sanzione.

Anche nei confronti dei Destinatari legati alla Società da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (es. amministratori e Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

4.2 Principi generali relativi alle sanzioni

Come già anticipato la sanzione irrogata deve essere proporzionata a due criteri: *i)* la gravità della violazione rilevata; *ii)* il tipo di rapporto intercorrente tra la Società e il prestatore (lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, lavoro dirigenziale).

Più in particolare la decisione inerente alla tipologia e all'entità della sanzione da irrogare dovrà tenere in considerazione:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario, ad esempio la sussistenza di precedenti disciplinari;
- il grado di negligenza, imprudenza e imperizia del comportamento tenuto dall'autore in sede di commissione della violazione, tenendo in debito conto l'effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la gravità delle eventuali conseguenze della violazione;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni e all'intensità del vincolo fiduciario che lo lega alla Società.

La Società deve portare a conoscenza del lavoratore, con modalità idonee, il Sistema Sanzionatorio applicabile in caso di violazione del Modello 231.

Prima di poter comminare la sanzione la Società garantisce lo svolgimento di un iter di contestazione dell'infrazione e la comminazione della sanzione diversificato a seconda della categoria di appartenenza del soggetto agente. In ogni caso deve darsi la possibilità al soggetto agente di potersi difendere.

4.3 Sanzioni nei confronti del personale dipendente

Il personale dipendente che tenga comportamenti in violazione del Modello 231 commette un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e un illecito disciplinare.

Siffatta condotta costituisce altresì una violazione dell'obbligo generale di diligenza che i lavoratori sono tenuti a rispettare nell'espletamento dei loro compiti, attenendosi alle direttive della Società, in base a quanto previsto dal vigente CCNL di categoria.

In applicazione del CCNL le sanzioni che possono essere comminate ai lavoratori dipendenti sono:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento senza preavviso.

4.3.1 Rimprovero verbale

L'ammonizione verbale può essere comminata al dipendente che nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio violi i doveri stabiliti dalle Procedure e, più in generale, dal Modello 231 e/o le istruzioni impartite dai superiori, purché si tratti di infrazioni di lieve entità che non abbiano avuto rilevanza all'esterno della Società.

4.3.2 Rimprovero scritto

Il rimprovero scritto è applicabile al dipendente a fronte di:

- reiterazione di un'infrazione di lieve entità già sanzionata con il rimprovero verbale;
- infrazioni di entità non grave ma comunque superiore a quelle sanzionabili con il richiamo verbale, e in generale violazioni punibili con il rimprovero scritto, quando per circostanze specifiche del caso concreto abbiano una maggiore rilevanza;
- negligente violazione degli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231.

4.3.3 Multa e Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La multa e la sospensione dal lavoro e dal trattamento economico sono applicabili al dipendente a fronte di:

- reiterazione di un'infrazione già sanzionata con il rimprovero scritto;
- infrazioni colpose che abbiano rilevanza anche esterna alla Società;
- in generale, infrazioni punibili con sanzioni inferiori quando, per circostanze specifiche del caso concreto o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza.

4.3.4 Licenziamento

Incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico, diretto in modo univoco alla commissione di un Reato Presupposto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e alla diligenza nel lavoro, talmente grave da far venire meno la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree Sensibili, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocimento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

4.3.5 Procedimento per l'accertamento dell'infrazione e la comminazione della sanzione

Nel procedimento per l'accertamento delle infrazioni e l'adozione dei provvedimenti disciplinari restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente delegati ad appositi soggetti.

Prima di comminare la sanzione, il datore di lavoro dovrà contestare l'addebito al lavoratore e consentirgli di difendersi. Con la sola eccezione del richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto. Le sanzioni non potranno essere comminate prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare anche verbalmente le sue giustificazioni, eventualmente facendosi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i sei giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Nel procedimento per l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione della sanzione per violazione del Modello 231 deve necessariamente essere coinvolto l'OdV e non potrà essere irrogata una sanzione senza la preventiva comunicazione all'OdV, salvo il caso in cui la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo stesso.

L'OdV dovrà altresì essere informato circa ogni provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare.

4.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il personale dirigenziale ("**Dirigenti**") che tenga comportamenti in violazione del Modello 231 commette un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il particolare rapporto fiduciario che lega i Dirigenti alla Società rende di particolare importanza che questi rispettino il Modello 231, avendo peraltro il loro comportamento riflessi anche sull'immagine che la Società ha sul mercato. Urban Vision è inoltre convinta che il comportamento rispettoso dei precetti contenuti nel Modello 231, tenuto dai Dirigenti, rappresenti uno stimolo e un esempio per tutti coloro che risultino sottoposti gerarchicamente.

Le violazioni da parte dei Dirigenti, considerando la mancanza di un sistema disciplinare nei loro specifici confronti, verranno sanzionate con provvedimenti ritenuti più idonei al singolo caso concreto, tenendo sempre conto dei principi generali precedentemente individuati e, in particolare, del rapporto fiduciario che li lega alla Società. Il tipo di sanzione non potrà comunque divergere da quelle previste nel sistema disciplinare dei lavoratori.

I Dirigenti saranno poi sottoposti a sanzioni disciplinari, non solo nel caso in cui commettano direttamente l'infrazione, ma anche qualora consentano a dipendenti a loro sottoposti gerarchicamente (espressamente o per omessa vigilanza) di adottare comportamenti non conformi al Modello 231.

Qualora poi il Dirigente integri uno dei Reati Presupposto, la Società valuterà l'applicazione di una delle seguenti misure:

- sospensione di tipo cautelare dalla prestazione lavorativa con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

In caso di condanna del Dirigente per uno dei Reati Presupposto, gli verrà applicata la sanzione disciplinare prevista per i casi di infrazioni di maggiore gravità: licenziamento per

giusta causa o giustificato motivo, essendo venuto meno il rapporto fiduciario che deve legarlo alla Società.

Nel procedimento per l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione della sanzione per violazione del Modello 231 deve necessariamente esser coinvolto l'OdV e non potrà essere irrogata una sanzione senza la preventiva comunicazione all'Organismo, salvo il caso in cui la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo stesso.

L'OdV dovrà altresì essere informato circa ogni provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare.

4.5 Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello 231 adottato dalla Società ad opera di amministratori e/o sindaci devono essere tempestivamente comunicate dall'OdV all'intero Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

Il provvedimento sanzionatorio più idoneo nei confronti dell'amministratore e/o sindaco che abbia violato il Modello 231 è assunto dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo con delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni.

In particolare, in caso di violazioni del Modello 231 di lieve entità da parte di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto o della revoca temporanea delle deleghe.

In caso invece di violazioni del Modello 231 da parte di uno o più Amministratori di particolare rilevanza in quanto dirette in modo univoco ad agevolare ovvero a commettere un Reato Presupposto, l'Organo di controllo o il Consiglio di Amministrazione dovranno convocare l'Assemblea dei Soci, che valuterà se provvedere o meno alla revoca dell'amministratore e/o deliberare l'azione di responsabilità nei confronti del medesimo.

4.6 Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento in contrasto con il Modello 231 posto in essere dai soggetti esterni alla Società, ma legati alla medesima da rapporti contrattuali, commerciali o accordi di partnership, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fermo restando l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione anche in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto a carico della Società.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

L'aggiornamento del Modello 231, inteso sia come modifica sia come integrazione, è un'attività che ricade nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale vi procederà o direttamente o su proposta dell'ODV, e comunque previo parere di quest'ultimo.

L'aggiornamento del Modello 231 diviene necessario quando intervengono mutamenti negli assetti organizzativi interni, ed è volto a garantire che il Modello 231 mantenga i suoi requisiti di effettività e idoneità alla prevenzione dei Reati Presupposto.

Il Modello 231 deve inoltre essere aggiornato ogniqualvolta il legislatore introduca nuovi Reati Presupposto, che potrebbero essere potenzialmente commessi dai Destinatari.

In ogni caso, l'ODV deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni carenza, violazione, elusione del Modello 231 che dimostri l'esigenza di procedere a un suo aggiornamento, nonché ogni evento che potrebbe, direttamente o indirettamente, comportare una necessità di aggiornamento del Modello 231.

Per quanto concerne invece l'aggiornamento delle Procedure, queste sono di competenza delle Funzioni competenti, le quali sono altresì tenute a tenere l'ODV informato di ogni modifica e/o integrazione apportate, e metterlo in condizione di poter esprimere il proprio parere.

6. PIANO DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto 231, la Società ha stabilito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello 231 da parte dei Destinatari. Il livello di approfondimento della formazione sarà più o meno intenso a seconda del coinvolgimento del Destinatario nelle Aree Sensibili.

La formazione dei Destinatari è gestita dall'organo dirigente e sarà articolata come segue:

- Personale direttivo e Personale (anche non direttivo) coinvolto nelle Aree Sensibili: verranno organizzati dei corsi di formazione in aula che avranno ad oggetto: *i)* la normativa contenuta nel Decreto 231; *ii)* l'approfondimento dei principi contenuti nella Parte Generale e Speciale del Modello 231; *iii)* il ruolo svolto dall'Organismo di Vigilanza; *iv)* il Sistema Sanzionatorio. Ad una prima formazione generale in aula, seguiranno altre sessioni formative a favore dei neo assunti e/o nel caso in cui il Modello 231 subisca significative modifiche (ad. es. l'introduzione di ulteriori Reati Presupposto).
- Personale non direttivo non coinvolto nelle Aree Sensibili e Soggetti esterni coinvolti in Aree Sensibili: sarà consegnata una comunicazione che informi circa l'adozione da parte della Società del Modello 231.

Il programma di formazione è supervisionato dall'OdV, il quale ha il compito di verificare:

- che vengano tenuti i corsi generali, e i periodici aggiornamenti;
- l'adeguatezza dei corsi di formazione;
- l'effettiva partecipazione del personale;
- la consegna della comunicazione informativa.

Il Modello 231 dovrà essere diffuso tra tutto il personale, e messo a disposizione (in formato cartaceo e/o elettronico) per la consultazione con i mezzi che verranno considerati più idonei.